

Avv. FRANCO SABATINI

Studio Legale Associato Sabatini (Pescara- Roma)
Via Orazio, 123- 65128 Pescara
Tel. +39 085 61378; Fax +39 085 45 10 472
Email: info@studiolegalesabatini.it
Pec: avvfrancosabatini@puntopec.it

Avv. FRANCESCO SABATINI

LL M- Dottore di ricerca (Ph.D)
Studio Legale Associato Sabatini (Pescara- Roma)
Via Orazio, 123- 65128 Pescara
Tel. +39 085 61378; Fax +39 085 45 10 472
Email: avvfrancosabatini@studiolegalesabatini.it
Pec: francesco.sabatini@ordineavvocatipescarapec.it

TRIBUNALE CIVILE DI LARINO - Sezione Lavoro e Previdenza-***Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art.151 c.p.c.***

per la **Prof.ssa ERSILIA GIUSEPPINA CASOLINO**, nata a Termoli (CB) il 30.10.1979 (C.F.:CSLRLG79R70L113L), residente in Pescara alla Viale Vittoria Colonna n.73, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Sabatini (C.F.: SBTfNC47H05I649S) e Francesco Sabatini (CF: SBTfNC75M20A488D), del Foro di Pescara, in virtù di mandato in calce al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere ogni eventuale comunicazione all'indirizzo di posta certificata avvfrancosabatini@puntopec.it e/o all'indirizzo PEC francesco.sabatini@ordineavvocatipescarapec.it nonché al numero di fax 085 45 10 472

contro

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in ROMA al Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato, ex lege, in L'Aquila alla via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di S. Domenico, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato con indirizzo PEC ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE- ABRUZZO**, (CF. 93028190663), in persona del Dirigente legale rappresentante p.t., con sede in L'Aquila alla Via dell'arcivescovado, 8, con indirizzo P.E.C. drab@postacert.istruzione.it; domiciliato ex lege, in L'Aquila alla via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di S.Domenico, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato con indirizzo PEC ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it;
- l'**U.S.R. ABRUZZO, UFFICIO IV- AMBITO TERRITORIALE PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA** (CF. 93028190663), in persona del



Dirigente e legale rappresentante p.t., con sede in Pescara alla via Passolanciano 75 e con indirizzo di posta elettronica certificata uspch-pe@postacert.istruzione.it; domiciliato ex lege, in L'Aquila alla via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di S. Domenico, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato con indirizzo PEC ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it;

nonché contro

i Prof.ri **GIZI ANTONIO, COCLITE VALERIA, D'ALBENZIO MORENO, DI BLASIO SIMONA, DI MICHELE ILEANA, PETRONE CLAUDIO E TOTO ANGELA**, C.F., residenza e domicilio sconosciuti, tutti docenti di scuola secondaria di I° grado – tipo posto comune – che, avendo partecipato alla procedura di mobilità 2024/2025, hanno ottenuto il trasferimento in una sede nell'ambito ricompreso all'interno della Provincia di Pescara su classe di concorso “A001 - Arte e immagine sc. I° gr.”.

FATTO

1. La Prof. Ersilia Giuseppina Casolino è dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) quale docente a tempo indeterminato per la materia “Arte e immagine” (Classe di concorso A001 ex A028), della scuola secondaria di primo grado con sede presso l'I.C.C. Brigida di Termoli dall'a. s. 2015/2016, avendo lavorato sin dall'a. s. 2009/2010 quale docente a tempo determinato.
2. Nel corso del tempo ella ha instaurato una relazione affettiva con il sottoscritto avv. Francesco Sabatini, sfociata in una convivenza oramai annosa che ha comportato, a seguito di dichiarazione depositata il 9.12.2019, il cambio della propria residenza dal Comune di Termoli a quello di Pescara alla Viale V. Colonna n.73 (doc.1), residenza continuativamente conservata sino ad oggi (cfr. doc.2).
3. La Prof. Ersilia Giuseppina Casolino, intendendo ottenere la coincidenza ovvero in subordine la vicinanza del luogo di lavoro con quello di residenza, con atto del 12.3.2024 ha inoltrato domanda di mobilità (di cui al prot 10605486: v.doc.3) esprimendo quattro preferenze puntuali su scuole medie di Pescara (nell'ordine: 1) la B.Croce; 2) la D.Tinozzi; 3) la V.Colonna; 4) la



Carducci-Montale) e, successivamente, undici preferenze sintetiche con l'indicazione di vari Comuni della Provincia di Pescara (nell'ordine: 5) Pescara; 6) Spoltore; 7) Montesilvano; 8) Cappelle sul Tavo; 9) Città Sant'Angelo; 10) Cepagatti; 11) Pianella; 12) Rosciano; 13) Loreto Aprutino; 14) Manoppello; 15) Collecervino)- nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del CCNL Mobilità e dell'art. 462 del D.lgs 16.4.1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

4. Nella domanda ha rappresentato di avere il diritto di precedenza previsto dall'art.21 della L.104/92, per la provincia di Pescara (v. infra doc.3, p.4).

5. Si intende qui precisare, per una migliore illustrazione e conseguente valutazione del caso, che la ricorrente è affetta da una severa forma di morbo di Chron, diagnosticato già dal 2008 che le imponeva vari e ripetuti ricoveri (si veda la relazione in data 23.4.2015 della “Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia” del Policlinico Universitario di Modena:doc.4).

Il morbo di Crohn consiste in una malattia caratterizzata da un'attivazione immunitaria cronica o recidivante nel tratto gastrointestinale. La risposta immunitaria continua che si scatena contro l'intestino provoca una forte infiammazione¹.

Il morbo – che può colpire l'intero tratto gastrointestinale, ovvero nella maggior parte dei casi l'ultima parte dell'intestino tenue e il colon - è caratterizzata da ulcere provocate dall'infiammazione che, se non trattate adeguatamente, possono portare a complicanze come stenosi (ristringimenti intestinali) o addirittura fistole (vere e proprie perforazioni) che, in alcuni casi, richiedono l'intervento chirurgico².

Nel 20% circa dei pazienti, il morbo di Crohn - come nel caso di altre malattie intestinali infiammatorie, (inflammatory bowel diseases, IBD) possono presentare sintomi articolari/reumatici più o meno gravi³.

1 Su queste ed altre informazioni si vedano il sito del [Policlinico Gemelli di Roma](#) (ultima visita il 25.7.2024) il [sito dell'I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele di Milano](#) (ultima visita 25.7.2024)

2 *Ibidem*

3 Per questi dati si veda il sito specializzato in informazione per malattie reumatiche [hemoove.org](#) (ultima visita il 25.7.2024)



In particolare, all'incirca un 10% sviluppa sintomi assiali (spondilite), ovvero a livello della parte centrale del corpo (ad esempio colonna vertebrale e/o sacroiliache, cioè delle articolazioni del bacino localizzate nella parte inferiore della schiena), mentre il 13% di pazienti sviluppa sintomi articolari periferici, cioè a livello di quelle articolazioni alle estremità del corpo (ad esempio gomiti, polsi, ginocchia, caviglie, ecc)⁴.

La ricorrente, purtroppo, soffre delle complicanze provocate direttamente dalle infiammazioni intestinali (e, in particolare, del colon) ed, in passato, ha patito ulcere e dolori lancinanti, accompagnati anche da una totale repulsione del corpo di cibo solido. E' interessata, inoltre, da pesanti sintomi di enteroartrite e articolari/reumatici, associati alle malattie infiammatorie intestinali nella forma di "*artrite enteropatica*" (si veda il diario clinico del 22.3.2022 del "*Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche. Ambulatorio Reumatologia*" del Policlinico A. Gemelli di Roma: doc.5) caratterizzata da dolori continui e quotidiani in più parti del corpo tali, in passato, da costringerla a letto, senza la possibilità di movimento e che ha rivestito anche "*...la componente preponderante del quadro clinico*" (v. infra doc.4). Subisce anche episodi di uveite (infiammazione dell'uvea), per la quale, nel settembre del 2014, ha dovuto anche effettuare un ricovero (si veda infra doc.4).

Il quadro clinico della ricorrente è severo, tanto da averle imposto- come già accennato- diversi ricoveri (l'ultimo, durato oltre un mese, nel settembre del 2021 presso il Presidio Ospedaliero "*Spirito Santo*" di Pescara: v. doc.6) oltre che innumerevoli visite di controllo e plurime terapie (si vedano le relazioni sopra citate di cui ai docc.4-5).

6. La severità dello stato patologico che affligge la ricorrente è stata accertata già all'inizio del 2012 dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile della ASL di Termoli che, sulla base della relazione clinica UOC Gastroenterologia di Modena del 7.2.2012, ha dichiarato la ricorrente "*INVALIDO con riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 73*" con percentuale del 68% con decorrenza dal 21.1.2012, senza revisione (v.doc.7).

4 *Ibidem*



La Commissione medica per l'accertamento dell'handicap della ASL di Termoli, inoltre, le ha riconosciuto lo *status* di portatrice di handicap ai sensi dell'art.4 della L.104/1992, senza revisione (doc.8).

7. A questo punto è opportuno chiarire che il morbo di Crohn, allo stato della scienza medica, è considerato incurabile- stante la indisponibilità di una terapia farmacologica risolutiva come di una terapia chirurgica eradicante- ed i trattamenti disponibili e praticabili specie se, così come per la ricorrente, il morbo è caratterizzato da condizioni infiammatorie e sintomi severi - sono limitati alla gestione dei sintomi, alla riduzione degli stati infiammatori e alla prevenzione delle ricadute; il che comporta, di necessità, la individuazione e la osservanza di un piano di trattamento personalizzato in collaborazione continua con medici o strutture specializzate, ferma la sottoposizione a un regolare monitoraggio al fine di mantenere la terapia sotto controllo, prevenire complicazioni e, eventualmente, modificare i piani terapeutici che, infatti, la ricorrente ha dovuto subire nel tempo, anche in considerazione di reazioni avverse provocate dalla somministrazione di determinati farmaci (v.infra doc.5).

8. Attualmente, e precisamente dal 4.2.2019 (v.infra doc.5), la ricorrente utilizza il farmaco biologico lo “Stelara”, prescritto dal Policlinico Gemelli- erogato in convenzione dall'SSN (si vedano i docc..9 e 10).

Si tratta di un farmaco che - basato sul principio attivo Ustekinumab, anticorpo monoclonale IgG1κ interamente umano (v.doc.11) – è dotato di una particolare potenza tale da comportare rischi e effetti collaterali (si veda l'avviso dell'AIFA del 27.11.2014: doc.12), sicchè il suo utilizzo deve essere supervisionato da un medico specializzato in malattie autoimmuni.

9. Quanto innanzi comporta che l'istante è obbligata a confrontarsi frequentemente, per lo più su base settimanale, con il proprio medico curante di base e con una moltitudine di medici specializzati, per valutare e tenere sotto controllo la propria malattia e per ottenere le prescrizioni per l'erogazione dei farmaci in convenzione; il che è imposto anche dalla ricorrente e frequente sopravvenienza di nuovi sintomi.

10. Attualmente, la ricorrente è seguita a distanza dal Centro Malattie Apparato Digerente del Policlinico Gemelli di Roma, nella persona del dott. Franco Scaldaferri (dal 30.6.2018: si veda il doc.13 si veda anche il doc.9); dopo il



ricovero del settembre del 2021, è stata monitorata anche dalla Struttura Complessa di Medicina Interna del P.O. “Spirito Santo” di Pescara, nella persona del dott. Stefano Rossi (v. doc.6).

11. Inoltre, quale residente a Pescara, la ricorrente si avvale delle prestazioni del proprio medico di base, la Dott.ssa Chiara Magliocca e, in quanto residente in Abruzzo, è sottoposta al regime convenzionale e di esenzione relativo al Servizio Sanitario Nazionale offerto nella regione (v.docc.14 ed anche 10).

12. La Prof. Ersilia Giuseppina Casolino, stante l’addotto e documentato stato di menomazione fisica, pienamente confidava, in forza della normativa vigente, nell’accoglimento della domanda di mobilità sub 3.

13. Senonchè, con il provvedimento di cui al prot. n. 11260 del 17.5.2024, l’U.R.S. Abruzzo Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti e Pescara, ha disposto i movimenti del personale docente di ruolo per ogni Ordine e Grado, per la Provincia di Chieti e per la Provincia di Pescara per l’a.s. 2024/2025 (doc.A)⁵, respingendo la domanda di trasferimento della ricorrente sulla materia “*Arte e immagine*”, con la conseguenza che ella è stata costretta a prendere servizio presso “l’I.C. “Brigida” di Termoli, dall’1.9.2024.

Con il presente ricorso si impugna l’anzidetto provvedimento del 17.05.2024 in quanto illegittimo ed invalido per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. IL QUADRO NORMATIVO CONCERNENTE LA MOBILITA’ DEI LAVORATORI DISABILI IN GENERALE E CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL PERSONALE DOCENTE.

L’art. 21 della Legge 104/1992 stabilisce che:

“1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”.

Conforme è la disciplina di settore che all’art. 601 del Dlgs 297/1994 (T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole

⁵ Pubblicato sul sito: <https://www.istruzionechietipescara.it/2024/05/17/mobilita-per-lanno-scolastico-2024-2025-province-di-chieti-e-di-pescara/> (ultima visita 29.7.2024)



di ogni ordine e grado) che, sotto la rubrica “*Tutela dei soggetti portatori di handicap*”, stabilisce con cristallina chiarezza che:

“1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.

2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.

La regola della precedenza delle persone disabili nei trasferimenti a domanda è ribadita anche dalla contrattazione integrativa cui l'art. 30 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, (rinnovato con sottoscrizione delle parti sociali in data 18.1.2024: doc.15), rinvia per la disciplina della mobilità professionale e territoriale.

Ed infatti il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 18.5.2022 (doc.16), applicabile a tutti i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art.2 co.1), dopo aver previsto che la mobilità territoriale per le scuole (art.3 co.1) nelle sedi disponibili (ai sensi dell'art.8⁶) va disposta attraverso operazioni che si collocano in tre distinte fasi (I° fase: trasferimenti infra comunali; II° fase: trasferimenti infra provinciali; III° fase: trasferimenti interprovinciali: cfr. art. 6 co.2), all'art. 13 stabilisce che:

“Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648”⁷.

6 Si intende generalmente che "sedi disponibili" sono solo quelle dove l'amministrazione intende inviare il personale da assegnare on base alle proprie esigenze di servizio e in sostanza per sedi disponibili si intende qualsiasi ufficio dell'amministrazione dove vi sia disponibilità di posti, con riferimento alla qualifica funzionale e al profilo professionale dell'interessato o, secondo un'interpretazione addirittura maggiormente estensiva, ove vi sia disponibilità nell'organico con riferimento al profilo professionale posseduto da quest'ultimo, anche se non via posto in relazione alla sua qualifica funzionale.

7 Più precisamente, ell'art.13 del contratto collettivo integrativo viene articolato un sistema di precedente basato sul seguente ordine di priorità per categorie generali: I°: Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati); II°: Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità; III°: Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative; IV°: Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; V°: Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità; VI°: Personale coniuge di militare o di categoria equiparata; VII°: Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali; VIII°: Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017.



Anche il contratto collettivo, dunque, enuncia regole del tutto conformi alla anzidetta normativa legale (né potrebbe essere diversamente, pena la nullità della fonte sindacale “*in parte de qua*” per violazione di norma imperativa), specificando che l’ordine delle precedenza stabilite nel trascritto art. 13, deve essere osservato “*in ciascuna delle tre fasi*” di cui al precedente art. 6.

II. LA GIURISPRUDENZA SUL QUADRO NORMATIVO SUB I.

La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto la natura imperativa ed inderogabile della norma dell’art. 21 della L.104/1992, che non può essere oggetto di applicazioni discrezionali o di negoziato a livello di contrattazione collettiva, stante i fini di protezione sociale e della salute di persone con disabilità ed handicap (in questo senso: Tribunale di Santa Maria C. Vetere, con sentenza dell’1.4.2010; si vedano anche Trib. Termini Imerese, 10.6.2020 n.259; Trib. di Castrovillari 26.5.2020).

Il Tribunale di Castrovillari ha stabilito quanto segue:

“l’art. 21 della legge 104/1992 richiamata dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94 ha natura imperativa ed inderogabile e le disposizioni di contratto collettivo, laddove distinguono tra movimenti provinciali ed interprovinciali, con precedenza dei primi sui secondi, risultano affette da nullità ai sensi dell’art. 1418 del Codice Civile” (Tribunale di Castrovillari 26.5.2020).

Il Tribunale di Termini Imerese, ha di recente confermato tale principio:

“...è palese che tutta la normativa richiamata riconosce la sussistenza di un diritto assoluto giuridicamente tutelabile del lavoratore pubblico, titolare dei benefici di cui all’art. 21 della legge 104/1992, ad essere trasferito su un determinato posto sul presupposto della semplice disponibilità...” (Trib. Di Termini Imerese, 10.6.2020 n.259).

Il Tribunale di Genova ha evidenziato il valore sistematico del menzionato principio giuridico, stabilendo (più volte quanto segue:

“Nel settore scuola non opera la sola disciplina generale di cui alla legge 104/92, ma anche la disciplina speciale di cui all’art. 601 d. lgs 297/94. Tale disposizione stabilisce che gli artt. 21 e 33 della legge 104/92 <si applicano al personale di cui al presente testo unico> e che tali norme <comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità>.
Quest’ultima disposizione (art. 601) non prevede limiti al proprio contenuto precettivo a differenza della disciplina generale, sicché ha la struttura della norma imperativa incondizionata, attuativa di valori di rilievo costituzionale” (Tribunale di Genova, ord. 19.12.2016: ma anche Tribunale di Genova, ord. 20.09.2016 e sentenza 226/2017 del 14.03.2017)

Nel primo comma dello stesso art. si prevede che in caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Per ogni tipo di precedenza, nello stesso art.13 viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica.



L'unico limite all'applicazione degli artt.21 e 33 comma 6 della l.104/1992 consiste nella disponibilità dei posti.

Infatti il Consiglio di Stato ha da tempo risalente precisato:

“Quanto alla operata distinzione tra le ipotesi disciplinate dall'art. 21 della legge n. 104/1992, relativamente alle quali sarebbe configurabile un diritto soggettivo da parte dell'interessato, e le ipotesi previste dall'art. 33, qualificabili sotto la specie dell'interesse legittimo, osserva la Sezione come in entrambi i casi, ed a prescindere dalla qualificazione teorica della situazione giuridica soggettiva, la "prelazione" a favore del soggetto individuato possa operare solo nel caso in cui esista il posto vacante nella sede di destinazione richiesta” (Consiglio di Stato, con Parere del 10.12.1996 n. 1813).

Infine, è stato altresì precisato che la norma del pluricitato art. 21 è di protezione. Essa sancisce un diritto di precedenza del lavoratore handicappato *“...che sorge in tutte le tipologie di modificazione geografica del luogo di lavoro nell'ambito delle varie procedure di mobilità del personale, che attengono all'iniziativa unilaterale del lavoratore (nella specie è stato affermato che il lavoratore handicappato che ha avanzato domanda di passaggio di cattedra con contestuale richiesta di assegnazione di altra sede, non essendovi nell'attuale sede l'insegnamento prescelto, gode del diritto di precedenza stabilito dall'art. 21” (Corte Appello Firenze 6.4.2004 in Gius. 2004, 3794).*

Da quanto sopra discendono due conseguenze.

In primo luogo, la previsione dell'art. 21, nel prevedere che una persona portatrice di handicap abbia la precedenza in sede di trasferimento a domanda, non sancisce un diritto assoluto di preferenza che prevale sulle esigenze organizzative dell'amministrazione. Piuttosto, stabilisce una priorità operante solo nei confronti di altri soggetti interessati ai trasferimenti. Tuttavia, a fronte della disponibilità di posti di lavoro nella sede indicata, la norma attribuisce al disabile un diritto di precedenza assoluta in sede di trasferimento a domanda, qualificando la relativa posizione soggettiva come un diritto soggettivo perfetto. Di conseguenza, l'amministrazione ha l'obbligo di accordare tale precedenza, senza alcun margine di discrezionalità relativamente all'an, al quid, e al quomodo delle determinazioni.

In secondo luogo, la protezione prevista dall'art.21 del dipendente pubblico disabile, non può essere condizionata dall'applicazione di una norma di qualunque tipo del Contratto Collettivo.



Si è innanzi visto che, a ben vedere, le vigenti norme collettive sono conformi a quelle di legge.

Se così non fosse, ma non si vede come, troverebbe applicazione la giurisprudenza che, in passato, a proposito di contratti collettivi recanti una disciplina diversa da quella attualmente in vigore aveva stabilito che:

“Le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale sono nulle nella parte in cui – in violazione dell’art. 21 l. 5 febbraio 1992 n. 104 – non danno precedenza assoluta, nei trasferimenti a domanda, ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3” (Tribunale di Cremona 1.8.2001 in Riv. Crit.Dir. Lav. 2001, 983).

Ancora in passato il TAR del Lazio, con riferimento norma all’epoca vigente, aveva stabilito che:

“L’art. 11 del contratto di lavoro per il personale docente direttivo è affetto da nullità nella parte in cui, in violazione dell’art. 21 l. 5 febbraio 1992 n. 104 propone le operazioni di trasferimento degli handicappati provenienti da fuori provincia a quelle di mobilità a domanda riguardanti il personale già in servizio nella medesima provincia; detta nullità, per il principio della conservazione (utile per inutile non vitiatur), non si estende all’intero contratto, conseguendone che deve essere necessariamente sostituita, di diritto, ai sensi dell’art. 1339 c.c., con la previsione contenuta nella norma imperativa contenuta nell’art. 21, l. n. 104 del 1992 che accorda espressamente la precedenza alla persona handicappata in sede di trasferimento a domanda” (TAR LAZIO – Latina 11/11/1997 n. 1032).

III. LA REIEZIONE DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO DELLA RICORRENTE E’ ILLEGITTIMA. TALE DOMANDA DOVEVA ESSERE ACCOLTA STANTE LA PRESENZA DI POSTI DISPONIBILI E VACANTI PRESSO LE SCUOLE MEDIE INDICATE IN ORDINE PREFERENZIALE.

Alla luce di tutto quanto sopra l’U.S.R. Abruzzo Ufficio IV- Ambito Territoriale per le Province di Chieti e Pescara avrebbe dovuto includere la ricorrente nell’elenco dei trasferimenti della scuola secondaria di primo grado di cui al prot. n. 11260 del 17.5.2024, che, in ragione dell’esclusione della ricorrente medesima, risulta del tutto illegittimo.

Infatti, da detto elenco risulta la disponibilità di ben 7 posti nell’ambito del comune e della provincia di Pescara tutti oggetto della domanda di trasferimento della ricorrente, non attribuiti alla stessa ed, invece, assegnati ad altri docenti.



Precisamente, per la classe di concorso “A001- Arte e Immagine” risulta la destinazione di trasferimenti - e dunque la disponibilità- di: 1) una “Cattedra esterna in stesso comune” presso la Scuola Media Michetti-Pascoli di Pescara; 2) una “Cattedra interna” presso la Scuola Media Silone di Montesilvano; 3) una “Cattedra esterna tra comuni diversi” presso la Scuola Media Rossetti di Pescara; 4) una “Cattedra esterna tra comuni diversi” presso la Scuola Media Alighieri di Spoltore; 5) una “Cattedra interna” presso la Scuola Media Rossetti di Loreto Aprutino; 6) una “Cattedra interna” presso la Scuola Media Croce di Pescara; 7) una “Cattedra esterna in stesso comune” presso la Scuola Media Vittoria Colonna di Pescara.

Il posto di cui al n.1) è stato assegnato con un trasferimento infracomunale; mentre tutti gli altri con trasferimenti infraprovinciali. Nessun posto è stato assegnato a docenti provenienti da altra provincia.

Si tratta di scuole tutte incluse nelle preferenze puntuali e sintetiche indicate dalla ricorrente (si veda sopra il punto 3 in fatto)

In buona sostanza, sembrerebbe che la ricorrente, nonostante il proprio diritto di precedenza, non sia stata inclusa nelle due fasi operative applicate dall’ U.S.R. Abruzzo Ufficio IV- Ambito Territoriale per le Province di Chieti e Pescara, essendo il suo movimento di natura interprovinciale.

Tanto in violazione della citata normativa di legge e del CCNL, posto che l’Amministrazione aveva il dovere di applicare la precedenza di cui all’art.13 del CCNL in ogni fase operativa (ovvero anche nei movimenti infracomunali ed infraprovinciali).

Tanto premesso e ritenuto la Prof. Ersilia Giuseppina Casolino, come sopra rappresentata e difesa

ricorre

al Tribunale di Larino – Sez. Lavoro perché sia fissata l’udienza di cui all’art. 420 c.p.c. per sentir in tal sede accogliere le seguenti

conclusioni

voglia On.le Tribunale adito, *contrariis rejectis*:

- **preliminarmente**: unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, disporre in accoglimento della seguente istanza ex art. 151 c.p.c.;



- **nel merito**: accertare la illegittimità del provvedimento dell'U.S.R. Abruzzo Ufficio IV- Ambito Territoriale per le Province di Chieti e Pescara di cui al Prot. AOOUSPCH-PE.0011260 del 17.5.2024 con il quale sono stati disposti i trasferimenti ed i passaggi del personale docente di ruolo della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, per l'anno scolastico 2024/2025, delle province di Chieti e di Pescara. con il quale il predetto Ufficio ha rigettato la domanda di trasferimento per l'a.a. 2023/2024 avanzata dalla ricorrente ed ha impedito la movimentazione interprovinciale richiesta; conseguentemente:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi assegnata ad una delle sedi oggetto di preferenza nella domanda della procedura di mobilità e di trasferimento per l'a.a. 2024/2025, anche ai sensi dell'art.21 L.104/1992 e del punto III dell'art.13 CCNL di settore sulla mobilità;
- adottare ogni provvedimento opportuno al fine di tutelare la salute della ricorrente, ai sensi dell'art.21 L.104/1992 e del punto III dell'art.13 del CCNL di settore sulla mobilità.

Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali.

In via istruttoria: dare atto che unitamente al presente ricorso si deposita la seguente documentazione:

A) DISPOSITIVO-PROT.-AOOUSPCH-PE.0011260.17-05-2024 con bollettino risultati (provvedimento impugnato);

- 1) Certificato stato famiglia con rapporti parentela agosto 2023;
- 2) Certificato residenza e famiglia 25.7.2024;
- 3) Domanda di trasferimento 12.3.2024;
- 4) Relazione lettera dimissioni Policlinico Modena 23.4.2015;
- 5) Diario clinico 22 3 2022 Policlinico Gemelli;
- 6) Dimissioni ricovero agosto/settembre 2021 PO "Santo Spirito" Pescara;
- 7) Verbale invalidità civile;
- 8) Verbale handicap;
- 9) Piani terapeutici Stelara 1.7.2020 e 18.2.2023;
- 19) Prescrizione Stelara Dott.ssa Magliocca del 3.7.2024;
- 11) Stelara-epar-product-information_it (Agenzia europea del farmaco);
- 12) Avviso sicurezza su Stelara (ustekinumab);
- 13) Visita 30 6 2018 Scaldaferrì;
- 14) Tessera sanitaria abruzzese;
- 15) CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021 con rinnovo del 18 gennaio-2024;
- 16) CCNL integrativo mobilità triennio 22/25.



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI NOTIFICA EX ART.151 C.P.C.

I sottoscritti Avv.ti Franco e Francesco Sabatini, considerato l'elevato numero dei litisconsorti interessati e/o controinteressati, il cui nominativo è stato, peraltro, pubblicato senza indicazione dell'indirizzo di residenza nonché l'onerosità e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso secondo le regole ordinarie, formula espressa

ISTANZA

affinché l'On.le Giudice adito voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., e pertanto, la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza mediante la pubblicazione degli stessi per pubblici proclami ovvero sulla sezione "*Atti di notifica*" del sito internet del MIUR e/o anche sul sito internet dell'U.S.R dell'Abruzzo e/o anche sul sito internet dell'U.S.P. Abruzzo, Ufficio IV- Ambito Territoriale per le province di Chieti e Pescara, nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco della graduatoria dei trasferimenti del personale docente relativo al provvedimento dell' U.S.R. Abruzzo Ufficio IV- Ambito Territoriale per le Province di Chieti e Pescara di cui al Prot. AOOUSPCH-PE.0011260 del 17.5.2024 con il quale sono stati disposti i trasferimenti ed i passaggi del personale docente di ruolo della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, per l'anno scolastico 2024/2025, delle Province di Chieti e di Pescara.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminato e che pertanto è dovuto un contributo unificato pari a 259,00 Euro. non è sottoposta ad alcun contributo unificato in quanto esente per motivi di reddito ai sensi dell'art. 9 comma I° bis D.P.R. 115/2002.

Pescara/Larino, 31.7.2024

(Avv. Franco Sabatini)

(Avv. Francesco Sabatini- firmato digitalmente)

